

**COMUNE DI MADRUZZO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**STATUTO  
DEL  
COMUNE DI MADRUZZO**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 di data 16.11.2016

IL SINDACO  
Michele Bortoli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mattevi dott.ssa Cinzia

<b>PREAMBOLO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. CENNI STORICI.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO I - PRINCIPI.....</b>	<b>6</b>
Art. 1. Territorio del Comune e sedi degli uffici .....	6
Art. 2. Principi ispiratori ed obiettivi programmatici .....	6
Art. 3.- Obiettivi e Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione .....	8
<b>TITOLO II – PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>10</b>
Art. 4. Nozione .....	10
Art. 5. Regolamento .....	10
<b>CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE .....</b>	<b>11</b>
Art. 6. Istanze, petizioni e proposte.....	11
<b>CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....</b>	<b>12</b>
Art. 7. Consultazione popolare .....	12
Art. 8. Consulte .....	12
<b>CAPO III – REFERENDUM.....</b>	<b>12</b>
Art. 9. Norme generali.....	12
Art. 10. Esclusioni .....	13
Art. 11. Norme procedurali .....	14
<b>TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 12. Sede degli organi.....	15
<b>CAPO I - ORGANI DI GOVERNO .....</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>15</b>
Art. 13. Attribuzioni.....	15
Art. 14. Convocazione .....	16
Art. 15. Il Consigliere comunale.....	16
Art. 16. Consigliere delegato .....	17
Art. 17. Delegato frazionale .....	18
Art. 18. Mozione di sfiducia.....	18
<b>SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE .....</b>	<b>18</b>
Art. 19. Attribuzioni e funzionamento .....	18
Art. 20. Composizione.....	18
<b>SEZIONE III - IL SINDACO .....</b>	<b>19</b>

Art. 21. <i>Attribuzioni</i> .....	19
Art. 22. <i>Rappresentanza in giudizio</i> .....	19
<b>CAPO II - ALTRI ORGANI</b> .....	<b>20</b>
Art. 23. <i>Gruppi consiliari</i> .....	20
Art. 24. <i>Commissioni</i> .....	20
<b>CAPO III - INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>20</b>
Art. 25. <i>Norme generali</i> .....	21
Art. 26. <i>Prerogative delle minoranze</i> .....	21
<b>TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI</b> .....	<b>21</b>
Art. 27. <i>Principi</i> .....	21
Art. 28. <i>Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i> .....	22
<b>TITOLO V – GARANZIE</b> .....	<b>22</b>
Art. 29. <i>Opposizioni e ricorsi</i> .....	22
<b>CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO</b> .....	<b>23</b>
Art. 30. <i>Il Difensore civico</i> .....	23
Art. 31. <i>Incompatibilità e ineleggibilità</i> .....	23
Art. 32. <i>Attivazione dell'istituto</i> .....	24
<b>TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b> .....	<b>24</b>
Art. 33. <i>Principi</i> .....	24
Art. 34. <i>Organizzazione</i> .....	25
Art. 35. <i>(Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)</i> .....	25
Art. 36. <i>(Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta)</i> .....	26
Art. 37. <i>Il Segretario comunale</i> .....	26
Art. 38. <i>Il Vicesegretario comunale</i> .....	27
Art. 39. <i>Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i> .....	27
<b>TITOLO VII - ATTIVITA'</b> .....	<b>27</b>
<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>27</b>
Art. 40. <i>Enunciazione dei principi generali</i> .....	27
Art. 41. <i>Convocazioni e comunicazioni</i> .....	28
Art. 42. <i>Pubblicazione degli atti</i> .....	28
Art. 43. <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i> .....	28
<b>CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA</b> .....	<b>28</b>
Art. 44. <i>I Regolamenti</i> .....	28
Art. 45. <i>Le ordinanze</i> .....	28

Art. 46. <i>Sanzioni amministrative</i> .....	29
<b>CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b> .....	<b>29</b>
Art. 47. <i>Procedimento amministrativo</i> .....	29
Art. 48. <i>Regolamento sul procedimento</i> .....	29
<b>CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI</b> .....	<b>29</b>
Art. 49. <i>Principi</i> .....	29
<b>TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA</b> .....	<b>30</b>
Art. 50. <i>Linee programmatiche</i> .....	30
Art. 51. <i>Principi</i> .....	30
Art. 52. <i>Programmazione finanziaria - controllo</i> .....	30
Art. 53. <i>Gestione - controllo</i> .....	31
Art. 54. <i>La gestione del patrimonio</i> .....	31
Art. 55. <i>Servizio di tesoreria</i> .....	31
Art. 56. <i>Il revisore dei conti</i> .....	31
<b>TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI</b> .....	<b>32</b>
Art. 57. <i>Norme generali</i> .....	32
Art. 58. <i>Tariffe</i> .....	32
<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>32</b>
Art. 59. <i>Approvazione e modifica dello statuto</i> .....	32
Art. 60. <i>Norme transitorie</i> .....	33
Art. 61. <i>Disposizioni finali</i> .....	33

## **PREAMBOLO**

### **1. CENNI STORICI**

Nel periodo medioevale Lasino fu importante villa della Pieve di Calavino. Formava una comunità con quella di Madruzzo, dotata di propri statuti. Con la comunità di Calavino formò un consorzio comunale a forma di "Magnifica comunità" per la trattazione di problemi comuni. Tale Comunità generale si diede un'apposita Regola intesa alla conduzione "dei monti, selve e beni comunali" (Regola rinnovata nel XVIII° sec.).

Nel 1810 il Trentino fu inserito nel Regno d'Italia, sotto il dominio francese, e con la nuova organizzazione territoriale furono istituiti cinque distretti ed ogni distretto in 20 cantoni. La Valle dei Laghi faceva parte del Cantone di Trento e comprendeva 3 Comuni: Terlago con 2795 ab. (Terlago, Piedigazza, Cadine, Sopramonte e Vigolo Baselga), Vezzano con 995 ab. (Vezzano, Baselga, Margone e Ranzo) e Calavino con 2733 ab. (Calavino, Padergnone, Lasino e Cavedine).

Nel 1928, con R.D. n. 1522, i Comuni di Lasino e Calavino furono unificati in un unico comune con sede a Lasino e con denominazione di Madruzzo. Perciò il nome del villaggio di Madruzzo fu cambiato in Castel Madruzzo (R.D. 2.12.1928 n. 2963). Lasino e Calavino furono ricostituiti comuni autonomi nel 1953 (L.R. 24.08.1953 n. 12).

Nel 1977 vi fu un referendum popolare che portò all'unificazione del Paese di Sarche nell'ambito del solo comune amministrativo di Calavino.

Infine nel 2015, a seguito di referendum tenutosi in data 7 giugno 2015, con Legge regionale 24 luglio 2015 n. 14 è stato istituito il nuovo Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino.

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### *Art. 1. Territorio del Comune e sedi degli uffici*

1. Il Comune di Madruzzo, istituito mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino ai sensi della L.R. 14/2015, è costituito dal territorio di Madruzzo comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio: Calavino, Lasino, Sarche, Ponte Oliveti, Pergolese, Castel Madruzzo e Lagolo.
2. Il Comune di Madruzzo, in un'ottica di effettiva integrazione fra i due Comuni precedenti alla fusione amministrativa, si propone di garantire piena e paritaria attenzione ad ognuna delle frazioni.
3. Il Capoluogo del Comune è situato nella frazione di Lasino. In esso hanno sede gli organi. Gli uffici comunali sono dislocati nelle frazioni di Calavino, Lasino e Sarche. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.
4. Confina con il territorio dei Comuni di Trento, Cavedine, Vallelaghi, Dro, San Lorenzo Dorsino e Comano Terme.
5. La festa patronale del capoluogo Lasino ricorre il 29 giugno, in onore dei SS. Pietro e Paolo.

### *Art. 2. Principi ispiratori ed obiettivi programmatici*

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La comunità di Madruzzo è autonoma e si autodetermina nel rispetto della normativa.
2. Gli abitanti del Comune di Madruzzo hanno pari dignità, sia nei diritti che nei doveri, alla partecipazione delle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige e dalla Provincia Autonoma di Trento; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle dei Laghi e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, ispirando la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
4. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
5. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali

ed educativi.

6. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
7. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento.
9. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
10. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
12. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che convivono nel Comune.
13. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
14. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie.
15. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
16. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
17. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
18. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
19. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori umani di solidarietà, di tolleranza, di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia, della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle

- direttive dell'Unione Europea, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi.
20. Nel rispetto delle leggi dello Stato e in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nelle prospettive di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.
  21. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge. Promuove gli organismi di partecipazione allo scopo di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
  22. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative ed assicura la propria opera ed i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.
  23. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Madruzzo in attuazione della Costituzione Italiana, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuati con appositi Regolamenti.
  24. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto Adige e gli altri Enti Locali si ispira a principi di collaborazione, cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nella pienezza delle rispettive posizioni istituzionali.
  25. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche ed amministrative.

*Art. 3.- Obiettivi e Compiti del Comune: forme di collaborazione e  
cooperazione*

1. Obiettivi preminenti del Comune sono:
  - a. lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
  - b. la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
  - c. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

- d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche a fini turistici;
  - e. il miglioramento e la salvaguardia della qualità dell'ambiente e dell'assetto equilibrato del proprio territorio, nell'interesse della comunità, delle generazioni future e degli ospiti;
  - f. la diffusione equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
  - g. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
  - h. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato e della Comunità della Valle dei Laghi;
  - i. la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari;
  - j. considerare l'acqua una risorsa limitata, un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato, la cui proprietà e gestione devono rimanere pubbliche;
  - k. promuovere, sostenere e favorire i rapporti con i comuni vicini e la comunità di valle, collaborando anche in compartecipazione ad iniziative che vadano a vantaggio delle popolazioni interessate, sostenendo, anche finanziariamente, tali iniziative.
2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  3. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IX del presente Statuto.
  4. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica, e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
  5. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge secondo la quale verranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
  6. Il Comune si impegna:
    - a. ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati nell'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
    - b. a consentire alla Provincia Autonoma ed alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a);

- c. a collaborare con la Comunità della Valle dei Laghi secondo il principio di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali di governo.
7. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di scala derivanti da una gestione comune. In particolare il Comune di Madruzzo si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici ritenuti opportuni, allo scopo di migliorare l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati.
8. Il Comune di Madruzzo, nell'interesse della propria Comunità, partecipa e/o promuove la costituzione e/o l'adesione alle forme associative e collaborative fra Comuni, Enti pubblici, Società ed altri soggetti pubblici e privati, al fine di gestire funzioni, competenze, attività, opere e servizi di propria competenza, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

## **TITOLO II – PARTECIPAZIONE**

### *Art. 4. Nozione*

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

### *Art. 5. Regolamento*

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

## CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

### *Art. 6. Istanze, petizioni e proposte*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
  - a) istanza, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1 per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti dovuti dal Comune;
  - b) petizione, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative operanti nel territorio comunale con almeno cento aderenti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 90 giorni;
  - c) proposta, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno duecento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative operanti nel territorio comunale con almeno duecento aderenti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo. Tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 120 giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità dell'istanza, della petizione o della proposta.
4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di istanze, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

## CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

### *Art. 7. Consultazione popolare*

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

### *Art. 8. Consulte*

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune di Madruzzo promuove e sostiene l'attività della Consulta giovanile come strumento di partecipazione e cittadinanza attiva delle ragazze e dei ragazzi dell'intero territorio comunale. Ne stimola l'iniziativa e se ne avvale come strumento di confronto sulle tematiche giovanili e comunitarie.

## CAPO III – REFERENDUM

### *Art. 9. Norme generali*

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e quello propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata dai due terzi

dei Consiglieri assegnati o può essere richiesto, attraverso un Comitato, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione al referendum. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che, al giorno della votazione, siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione del 30% degli aventi diritto al voto. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato nella prima seduta utile.
6. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 17 della L.R. 9.12.2014 n. 11 è altresì previsto il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.

#### *Art. 10. Esclusioni*

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

### *Art. 11. Norme procedurali*

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi; valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Il quesito proposto viene valutato, entro 60 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
5. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
6. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
7. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
8. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
9. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
10. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
11. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi tre mesi e si svolge entro i successivi 60 giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.

## **TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI**

### *Art. 12. Sede degli organi*

1. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito nella frazione di Lasino.
2. Il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.

## **CAPO I - ORGANI DI GOVERNO**

### **SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE**

#### *Art. 13. Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento. Esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera, in particolare:
  - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Madruzzo" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
  - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00.= al netto degli oneri sociali e fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
  - c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera b), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
  - d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione superiore a 9 anni del vincolo di uso civico;

- e) Sulla legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
  - f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera di lavori e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
  5. Il Consiglio comunale è altresì competente ad approvare il documento contenente le linee programmatiche di cui all'articolo 50 del presente Statuto.
  6. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
  7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

#### *Art. 14. Convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

#### *Art. 15. Il Consigliere comunale*

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha

diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.
6. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. Ai membri del consiglio comunale spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio comunale nella misura stabilita dalle disposizioni dell'ordinamento dei comuni vigente. Ai membri delle commissioni consiliari e ai membri delle commissioni previste da leggi o regolamenti spetta un gettone di presenza in misura non superiore al 50% di quello spettante ai componenti del consiglio comunale. L'indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni viene fissata dall'organo competente alla nomina contestualmente alla stessa.

#### *Art. 16. Consigliere delegato*

1. Il Sindaco può nominare fino a 5 consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

### **Art. 17. Delegato frazionale**

1. Il Sindaco può nominare un delegato per ogni frazione comunale, con il compito di informare il Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della frazione; il delegato svolge inoltre i compiti di cui all'art. 79 della L.R. 21.10.1963 n. 29.
2. Il delegato non potrà:
  - a) Assumere atti con rilevanza esterna;
  - b) chiedere il rimborso di spese o gettoni di presenza;
  - c) avvalersi della struttura comunale.

### **Art. 18. Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

## **SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 19. Attribuzioni e funzionamento**

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune nel rispetto delle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vicesegretario comunale.
6. Alle riunioni della Giunta comunale possono presenziare tecnici o esperti nelle materie oggetto di trattazione nella seduta

### **Art. 20. Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vice Sindaco. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente a n. 3 (tre) Assessori e le indennità mensili dei

singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

### SEZIONE III - IL SINDACO

#### *Art. 21. Attribuzioni*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza del Consiglio è assunta nell'ordine dal Vice Sindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

#### *Art. 22. Rappresentanza in giudizio*

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

## CAPO II - ALTRI ORGANI

### Art. 23. *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il gruppo consiliare è costituito da almeno 2 (due) consiglieri. Nel caso in cui venga eletto un solo consigliere di una lista elettorale a questi viene riconosciuta la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
3. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione un locale secondo criteri e modalità fissati dal regolamento del consiglio comunale.
4. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali.

### Art. 24. *Commissioni*

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza dei consiglieri di minoranza.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

## CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

## *Art. 25. Norme generali*

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e proporre ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 13 del TULLRROCC.

## *Art. 26. Prerogative delle minoranze*

1. Il portavoce delle minoranze è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

## **TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

### *Art. 27. Principi*

1. Il Consiglio elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi esterni, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti esterni, la rappresentanza di genere va assicurata con riferimento al numero complessivo dei suoi componenti. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.
3. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità,

inconferibilità e anticorruzione.

4. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta al Sindaco.
5. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti ed al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.

### *Art. 28. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconferibilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## **TITOLO V – GARANZIE**

### *Art. 29. Opposizioni e ricorsi*

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono che:
  - a) sia presentato da un cittadino;
  - b) sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c);
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c) la sospensione del procedimento, per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

## *CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO*

### *Art. 30. Il Difensore civico*

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### *Art. 31. Incompatibilità e ineleggibilità*

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di

Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

#### *Art. 32. Attivazione dell'istituto*

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## **TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### *Art. 33. Principi*

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

### Art. 34. *Organizzazione*

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune, attribuisce al Segretario ed al Vicesegretario comunale ed ai dipendenti all'uopo individuati le funzioni dirigenziali e direttive previste dall'art. 36 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al precedente comma 2.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario ed al vicesegretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
5. Il Comune nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi: garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo; cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale; valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente; promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività; tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

### Art. 35. *(Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)*

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
  - a) rilasciare le autorizzazioni;
  - b) adottare le ordinanze;
  - c) stipulare le convenzioni, gli accordi ed i contratti;
  - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario e del Vicesegretario comunale;
  - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario e del Vicesegretario comunale e degli

Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

*Art. 36. (Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta)*

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
  - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
  - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
  - c) approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio comunale;
  - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
  - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
  - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
  - g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
  - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti e dal Piano esecutivo di gestione.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può attribuire le competenze di cui al comma 1 al Segretario o al Vicesegretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario e del Vicesegretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

*Art. 37. Il Segretario comunale*

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 36 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali

- apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

#### *Art. 38. Il Vicesegretario comunale*

1. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva nell'esecuzione delle sue funzioni e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

#### *Art. 39. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale, dal vicesegretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

## **TITOLO VII - ATTIVITA'**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

#### *Art. 40. Enunciazione dei principi generali*

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

#### *Art. 41. Convocazioni e comunicazioni*

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

#### *Art. 42. Pubblicazione degli atti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

#### *Art. 43. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni*

1. Nel rispetto della normativa in vigore, con eventuale regolamento, sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

### CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### *Art. 44. I Regolamenti*

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

#### *Art. 45. Le ordinanze*

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

#### *Art. 46. Sanzioni amministrative*

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

### CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### *Art. 47. Procedimento amministrativo*

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

#### *Art. 48. Regolamento sul procedimento*

1. Il Comune disciplina con regolamento :
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

### CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

#### *Art. 49. Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA**

### *Art. 50. Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un terzo dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

### *Art. 51. Principi*

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
6. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale.

### *Art. 52. Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

#### *Art. 53. Gestione - controllo*

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### *Art. 54. La gestione del patrimonio*

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. I beni patrimoniali del Comune possono essere alienati, permutati o concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
3. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### *Art. 55. Servizio di tesoreria*

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

#### *Art. 56. Il revisore dei conti*

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo .

## **TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI**

### *Art. 57. Norme generali*

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

### *Art. 58. Tariffe*

1. Le tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
2. Si prescinde dal termine di cui al comma 1 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Art. 59. Approvazione e modifica dello statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
2. In caso di modifiche statutarie trova applicazione l'art. 3 comma 4 bis introdotto dall'art. 17 della L.r. 9.12.2014 n. 11.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

*Art. 60. Norme transitorie*

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

*Art. 61. Disposizioni finali*

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.